

Spett.le

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia**  
**Unità Efficienza nel consumo**

Piazza Cavour n.5

20121 Milano

e-mail: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**Prot. n. 0002988/20 del 15 giugno 2020**

### **Osservazioni al Documento di Consultazione I 93/2020/R/COM**

#### **EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ I 16/2020/R/COM, I 49/2020/R/COM E I 92/2020/R/COM ADOPTATE PER VIA DELL'EMERGENZA COVID-19**

\*\*\*

Si riportano di seguito le osservazioni del Gruppo Acea, presente nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale sia come Distributore che come Utente, in merito ai contenuti della consultazione avviata dall'Autorità nell'intento di definire:

- le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti (di seguito anche Utenti) del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari fatturati dai distributori (di seguito anche DSO) e non pagati ai sensi della deliberazione I 16/2020/R/com e ss.mm.ii., e
- le modalità e le tempistiche di versamento di detti ammontari da parte dei distributori alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE).

## OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale, pur accogliendo positivamente i propositi rappresentati in consultazione finalizzati a regolarizzare le attuali posizioni debitorie delle imprese e a garantire loro un'adeguata tutela con riferimento alle criticità derivanti dall'esecuzione dei rapporti contrattuali in conseguenza delle misure regolatorie adottate per via dell'emergenza Covid-19, Acea intende sin da subito rappresentare la necessità che l'introduzione di alcune modifiche proposte debba essere rinviata al termine dell'emergenza sanitaria nonché alla conclusione dei lavori oggetto del Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema. Quest'ultimo, infatti, è stato istituito dall'Autorità proprio con la finalità di definire soluzioni condivise tra i soggetti della filiera, contemperando le esigenze di tutte le parti contrattuali, per natura inevitabilmente contrapposte su alcune tematiche in questione. Ci si riferisce in particolare, all'anticipazione, ancorché provvisoria, del meccanismo di compensazione per gli utenti del trasporto che, seppur condivisibile nell'intento, risulta discutibile nelle modalità di applicazione descritte. Il meccanismo in questione, infatti, oltre a basarsi su un calcolo manuale del DSO, e pertanto facilmente contestabile, costituirebbe per i venditori un beneficio non definitivo quanto piuttosto un acconto da compensare a valle della definizione del processo avviato con la delibera 109/2017/R/EEL.

Si ritiene, pertanto, preferibile che l'Autorità introduca quanto prima opportuni meccanismi definitivi di ristoro del gettito relativo agli oneri generali non incassati dai venditori, minimizzando il livello dell'onere complessivo a carico del sistema elettrico derivante dall'introduzione di soluzioni temporanee come quella descritta che, in un contesto emergenziale come quello che le imprese stanno vivendo, introduce operatività a carico dei distributori con riferimento a partite rispetto alle quali gli stessi dovrebbero essere esclusivamente soggetti passanti.

**OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE**

***Q1. Si considera correttamente trattenuto il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?***

***Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?***

Si ritiene preliminarmente opportuno osservare che la scelta effettuata dalle imprese di vendita di versare le sole quote realmente incassate, e comunque nella misura non inferiore a quella minima prevista dalla delibera I 16/2020/R/com, è determinata dalla necessità di tutelare il proprio equilibrio finanziario e quindi dall'impossibilità ad anticipare ulteriori somme non ancora incassate, tra le quali gli OGdS, e che, vista l'attuale congiuntura economica, non è escluso possano cristallizzarsi. Non va sottovalutato, inoltre, l'impegno finanziario degli Utenti, i quali, in linea con la delibera 60/2020/R/COM, hanno riconosciuto ai clienti finali un numero ben maggiore di rate arrivando ad accordarne anche per dodici mensilità.

Nonostante ciò si ritiene di poter concordare con la modalità e le tempistiche proposte per il versamento del saldo, da parte degli Utenti. Si apprezza che gli Utenti possano quindi scegliere se versare il saldo in tre rate mensili, dove la prima rata coincide con l'ultima scadenza regolata del mese di settembre ovvero in una unica soluzione con scadenza coincidente con la prima rata.

Mentre, per quanto riguarda il proposto meccanismo di anticipazione, questo comporterà una palese disparità di trattamento tra Utenti; in primis tra quelli che, in periodo di vigenza della delibera I 16/2020/R/COM, hanno effettuato l'integrale pagamento delle fatture di trasporto e quelli che invece hanno effettuato il pagamento parziale, ma anche tra quelli che opteranno di versare il saldo ratealmente in luogo del versamento in una unica soluzione. Si dovrà, inoltre, tenere in debito conto le potenziali difficoltà gestionali che avranno i DSO i quali si vedrebbero pagare le fatture in forma rateale e ridotta.

Non da meno, qualora ARERA dovesse pubblicare il provvedimento conclusivo del presente DCO entro il corrente mese di giugno dando seguito alle sue proposte, non si garantisce che il processo necessario alla realizzazione del meccanismo di anticipazione, possa essere messo a punto in tempo utile. Il distributore, infatti, dovrà effettuare le necessarie implementazioni a sistema ed eseguire i necessari test prima di procedere alla messa in opera di questo servizio, peraltro transitorio. Anche

il venditore, dal canto suo, dovrebbe avere un tempo adeguato per effettuare la verifica del calcolo proposto dall'impresa di distribuzione e per scegliere, entro il mese di agosto, la modalità di pagamento, in unica soluzione o in modalità rateale, più aderente alle stime di incasso.

Stante la suddetta situazione, si ritiene preferibile non far applicare il meccanismo anticipatorio ma anzi completare rapidamente il procedimento avviato con la delibera 109/2017/R/EEL dando così ristoro a tutti gli Utenti che, ricorrendone i giusti presupposti regolatori, abbiano versato OGdS in eccedenza rispetto a quelli incassati.

Si ritiene infine che non vi siano elementi per valutare la correttezza della forchetta di percentuali proposta ai fini della quota massima da riconoscere ai venditori nel meccanismo proposto.

***Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?***

***Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?***

Si ritiene che i tempi per il versamento del gettito da oneri generali di sistema da parte del distributore risultino adeguati.

Non si concorda, invece, con il meccanismo di recupero per l'impresa di distribuzione così come tratteggiato nel DCO. Parrebbe infatti che il distributore che abbia complessivamente incassato dai venditori una percentuale inferiore all'80% di quanto fatturato e che nel frattempo abbia comunque versato almeno l'80% degli oneri generali di sistema alla CSEA e al GSE, debba vedersi restituire l'eventuale quota eccedente nell'ambito della sessione 2021 del Meccanismo di riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema di cui alla delibera 50/2018/R/EEL. Si ritiene che le imprese debbano versare alla CSEA e al GSE le somme incassate recuperando prioritariamente quanto versato allo "scoperto" fino alla sua concorrenza e, con le somme ulteriori, integrare alla CSEA e al GSE quanto di loro spettanza.

***Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?***

Si condividono, in linea di principio, gli orientamenti espressi dall'Autorità pur ritenendo al contempo necessario che l'impresa di vendita si impegni a produrre la nuova certificazione del rating posseduto entro una data concordata che attesti il miglior classamento. Qualora l'impresa di vendita non raggiunga nuovamente il rating minimo ammesso dalla regolazione vigente nel periodo ante COVID, dovrà rilasciare altra forma di garanzia.

Funzione Regulatory - Unità Energia e Gas